

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

351/2019/R/RIF

**ORIENTAMENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI
RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2021**

Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti urbani e assimilati

30 luglio 2019

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF), che ha unificato il procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF con il procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in forma scritta entro il **16 settembre 2019**.*

Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC indicato di seguito.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta e inviare contestualmente anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano

e-mail: regolazione-rifiuti.arera@pec.energia.it

sito internet: www.arera.it

INDICE

1	Introduzione.....	4
2	Delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria	7
3	Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.....	9
4	Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento.....	15
	<i>Costi operativi di gestione (CG)</i>	17
	<i>Costi comuni (CC)</i>	20
	<i>Costi d'uso del capitale (CK)</i>	21
	<i>Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario</i>	21
	<i>Remunerazione del capitale investito netto e dei LIC per il servizio del ciclo integrato</i>	22
	<i>Valore delle immobilizzazioni</i>	23
	<i>Tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto</i>	25
	<i>Quote di ammortamento</i>	26
5	Criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019	28
6	Predisposizione del piano finanziario e validazione dei dati	30

1 Introduzione

- 1.1 Con deliberazione 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: RU) per il primo periodo di regolazione tariffaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge n. 205/17). Con deliberazione 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 715/2018/R/RIF), l’Autorità ha inoltre avviato un procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei RU e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019.
- 1.2 Le approfondite analisi che l’Autorità ha effettuato dal momento dell’attribuzione delle competenze relative alla regolazione del ciclo dei rifiuti, nonché le consultazioni svolte e l’ampia partecipazione degli *stakeholder*, hanno suggerito la riunificazione dei procedimenti avviati in materia tariffaria, avvenuta con la deliberazione 303/2019/R/RIF. È emersa l’esigenza di adottare un intervento regolatorio che espliciti alcune prime misure di trasparenza e di efficienza e che, con riferimento a un arco di tempo congruo (monitoraggio sul 2018 e sul 2019, determinazione corrispettivi per il 2020 e per il 2021), rafforzi i profili di coerenza, di stabilità e di certezza della disciplina per la determinazione dei corrispettivi e il riconoscimento dei costi.
- 1.3 L’orizzonte temporale considerato per l’applicazione degli orientamenti prospettati nel presente documento se, per un verso, permette di affrontare tempestivamente alcune criticità, per un altro non può consentire di affrontare compiutamente le principali carenze infrastrutturali che il settore presenta in alcune aree del Paese. Queste ultime saranno oggetto di specifiche iniziative dell’Autorità che, nell’ambito delle competenze assegnate, intende promuovere la necessaria consapevolezza e i meccanismi incentivanti più appropriati per la sostenibilità di lungo termine delle filiere.
- 1.4 Un settore poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità, non può essere regolato secondo metodi omogenei di intervento. Le evidenze emerse suggeriscono piuttosto la necessità di impiegare strumenti regolatori che prevedano *gradualità* nell’implementazione e *asimmetria* nelle soluzioni prospettate. Infatti, dalle analisi attualmente disponibili e dagli elementi acquisiti dall’Autorità nel corso di incontri tecnici dedicati, è emerso che sul territorio nazionale, convivono, da un lato, realtà in continuo stato emergenziale, correlato ad insufficienti livelli di raccolta differenziata di qualità e ad una carente dotazione impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nonché a rilevanti ritardi nel conseguimento di un assetto istituzionale decentrato e locale affidabile e a persistenti criticità di natura finanziaria, dall’altro, eccellenze

gestionali caratterizzate da elevati livelli prestazionali (ad esempio nell'attività di recupero), spesso superiori alle medie europee.

- 1.5 L'Autorità ritiene necessario procedere alla definizione di una compiuta e coerente architettura dell'assetto di regole, da applicarsi, nell'ambito delle competenze assegnate, su tutti i profili rilevanti per le utenze finali e per gli operatori del settore.
- 1.6 Pertanto, la presente consultazione è da considerarsi come un passo verso la definizione di una disciplina sulle entrate tariffarie del settore che incorpori alcuni primi elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività (orientando le risorse strettamente necessarie al conseguimento di uno specifico obiettivo prescelto). Allo stesso tempo, l'Autorità intende introdurre misure che rafforzino la coerenza e la corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera: nell'ambito del presente documento, alla luce dell'orizzonte temporale considerato, si intende promuovere l'esplicitazione di alcune misure, mentre, in prospettiva e con riferimento ad un arco di tempo congruo, si ritiene necessario avviare riflessioni anche sugli assetti istituzionali, sulle filiere produttive e sulle configurazioni di mercato per proseguire il percorso di definizione di meccanismi regolatori sempre più efficaci nel promuovere la gestione efficiente del servizio.
- 1.7 Lo sviluppo di una visione fondata sulla *Circular Economy* può trovare una base solida in una rinnovata regolazione del ciclo dei rifiuti. La rilevante attenzione che si intende porre in riferimento alla consapevolezza dei consumatori (cui sono tese le azioni strategiche che l'Autorità metterà in atto nel triennio 2019-2021, come evidenziato nella deliberazione 242/2019/A¹), unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulle infrastrutture², induce l'Autorità a elaborare regole di riconoscimento tese a:

¹ Cfr. deliberazione 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”.

² Si rammenta che nell'Allegato A alla citata deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*” (OS 8), proponendosi di “*introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l'efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti (...)*”, contestualmente precisando che “*il processo di applicazione di tali misure sarà graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019*”.

Il presente documento, dunque, si inquadra nella specifica linea di intervento:

8a - “*Definizione della regolazione tariffaria (...), individuando criteri di riconoscimento dei costi efficienti che tengano in considerazione le differenze organizzative, gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni di efficienza per indurre l'equilibrio economico finanziario delle gestioni*”,

prospettando anche prime misure riconducibili alla ulteriore linea di intervento:

14 d - “*Introduzione di meccanismi volti a promuovere l'aggregazione per le gestioni di dimensioni meno efficienti, al fine di superare l'attuale frammentazione gestionale e favorire il raggiungimento di assetti industriali del servizio, nonché di perseguire l'efficienza ed economicità delle gestioni, ai sensi della legge n. 205/17*”.

- a) esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi – in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale – che si assegnano alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - b) promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale;
 - c) migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, limitando la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie;
 - d) definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
 - e) incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - f) rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici.
- 1.8 Numerosi *stakeholders* segnalano le criticità della disciplina tariffaria attuale, che, nel corso degli anni, ha indotto all'elaborazione di soluzioni implementative su base regionale, se non locale, che ne hanno attenuato di molto l'originaria spinta riformatrice. Rientrano tra queste i criteri di attribuzione dei costi alle componenti tariffarie: attualmente, il medesimo costo, anche se relativo ad attività specifiche, può essere recuperato nell'ambito di componenti diverse, riducendo la significatività della classificazione originariamente introdotta.
- 1.9 L'Autorità, pertanto, con il presente documento, prospetta una classificazione di attività – e di oneri a queste riconducibili – che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza, introducendo anche la necessità, nelle situazioni più complesse, di esplicitare i criteri di attribuzione di un determinato costo alle diverse fasi del ciclo.
- 1.10 Inoltre, l'adozione di criteri uniformi per la classificazione dei costi e il perseguimento dell'obiettivo di trasparenza riducono, almeno in parte, l'asimmetria informativa nei riguardi dell'Autorità e degli utenti e permettono di impostare una regolazione volta ad omogeneizzare le condizioni di erogazione del servizio a livello nazionale. A tal fine, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità intende procedere alla contestuale consultazione dei primi orientamenti relativi alla regolazione, a tutela dell'utente, degli elementi informativi minimi inerenti le condizioni di erogazione del servizio.

- 1.11 L'Autorità inoltre in considerazione degli ulteriori approfondimenti effettuati e delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 713/2018/R/RIF intende valutare:
- la definizione di procedure per l'approvazione della documentazione necessaria alla definizione di tariffe e di costi riconosciuti secondo modalità chiare e affidabili a livello nazionale;
 - i criteri per dare separata evidenza nella tariffa applicata agli utenti (sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo) alla quota parte a copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei RU regolato dall'Autorità.
- 1.12 In merito alle tempistiche per lo svolgimento del procedimento e per l'implementazione della riforma, l'Autorità prevede la seguente *evoluzione*:
- entro la fine del mese di agosto, avviare la raccolta dati per il monitoraggio dei costi relativi alle annualità 2018 (2019) tramite un'apposita modulistica che sarà adottata con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
 - entro la fine del mese di settembre 2019, sottoporre a eventuale ulteriore consultazione taluni parametri per la determinazione dei costi riconosciuti nel periodo 2018-2021;
 - entro la fine del mese di ottobre 2019, approvare il provvedimento relativo alla definizione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2020 (2021) nell'ambito del quale determinare le componenti a conguaglio relative agli anni 2018 (2019);
 - entro la fine del mese di ottobre 2019, la trasmissione all'Autorità da parte dei gestori dei dati e della documentazione relativi al sistema di monitoraggio per l'anno 2018 tramite la compilazione della modulistica sopra richiamata, corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certifichino tutti gli elementi di costo e di investimento dichiarati;
 - entro il 31 dicembre 2019, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, definizione dei piani finanziari e approvazione delle entrate tariffarie, secondo la nuova metodologia approvata dall'Autorità.

2 Delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

- 2.1 L'Autorità intende definire le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità medesima ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato.

- 2.2 Saranno esclusi dal monitoraggio effettuato dall’Autorità medesima, ma rimessi alla valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti, gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come di seguito richiamate, al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi.
- 2.3 In primo luogo, si evidenzia che la gestione integrata dei rifiuti comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso vale a dire la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
- 2.4 In relazione alle attività riferibili alla gestione integrata dei RU, l’Autorità è orientata a considerare le attività dettagliate nel presente documento e suddivise nelle seguenti macro-voci:
- spazzamento e lavaggio strade;
 - raccolta e trasporto;
 - gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - trattamento, recupero e smaltimento.
- 2.5 Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall’Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, quali a titolo esemplificativo le attività di:
- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide quanto prospettato con riferimento all'ambito di applicazione della metodologia tariffaria per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si condivide l'orientamento di escludere dal perimetro della regolazione l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche? Quali soluzioni possono contemperare l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente con quelle di rigorosa definizione delle attività riservate alla gestione del ciclo dei rifiuti? Motivare la risposta.*

3 Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione

- 3.1 Ai fini della valutazione dei costi riconosciuti l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento a costi sostenuti affidabili e certi, come risultanti da fonte contabile obbligatoria. Rispetto alla metodologia attuale, rappresenta una innovazione rilevante, dal momento che il metodo tariffario di cui al d.P.R. n. 158/99 prevede il riconoscimento dei costi sulla base della loro inclusione nel piano economico finanziario (e pertanto con riferimento a costi pianificati e/o di preconsuntivo).
- 3.2 La metodologia posta in consultazione dall'Autorità si riferisce alla determinazione dei costi efficienti ammissibili a recupero nelle componenti di costo tariffario. Ogni altro onere eventualmente inserito nei corrispettivi tariffari, ma non attinente alle attività ricomprese nel perimetro della regolazione, deve essere indicato separatamente.
- 3.3 Nel caso in cui il gestore del servizio operi su più affidamenti, l'Autorità è orientata a prevedere che i dati di conto economico e stato patrimoniale siano forniti separatamente per ciascun affidamento/comune, secondo lo schema di bilancio civilistico o, in alternativa, sulla base di rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili *ex post*, fondate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta contabile ad una data gestione. Al fine di rafforzare i criteri di trasparenza e migliorare la *cost-reflectivity* delle entrate tariffarie, l'Autorità è orientata a valutare l'introduzione, *graduale*, di alcuni primi criteri di riattribuzione degli oneri, sulla base di driver predefiniti (a titolo esemplificativo, i volumi raccolti, la densità abitativa e/o le richieste specifiche formulate dal committente laddove oggettivamente quantificabili).

Spunti per la consultazione

Q3. *In caso di gestori che operino su più affidamenti, quali driver di riattribuzione dei costi si ritengono maggiormente significativi per migliorare la cost-reflectivity delle entrate tariffarie? Motivare la risposta.*

3.4 Nel caso in cui il gestore operi (in tutto o in parte) su più fasi della filiera, l’Autorità ritiene che i dati di costo (asset e costi operativi) debbano essere distinti secondo le due macro-fasi del servizio del ciclo integrato, vale a dire la fase della raccolta e trasporto e la fase del trattamento.

3.5 Il costo riconosciuto è calcolato secondo criteri di efficienza applicando, per ciascun affidamento/comune, una formula analoga a quella definita nel d.P.R. n. 158/99, con le precisazioni di seguito indicate. Tutti i costi devono essere considerati al netto di IVA e imposte. In particolare, l’impostazione del calcolo tariffario è stata definita per favorirne un’applicazione in tempi ragionevolmente brevi, e comunque compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente per gli adeguamenti delle tariffe del settore.

3.6 Inoltre, l’Autorità ha ritenuto opportuno sviluppare una metodologia che, attraverso la definizione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso, e a valle dei criteri di attribuzione tra utenze domestiche e non domestiche – che proseguono, almeno per il momento, in continuità con la normativa vigente – permetta di poter determinare l’articolazione dei corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato d.P.R. n. 158/99. Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, l’Autorità è orientata a prevedere che la nuova metodologia trovi applicazione, nel periodo considerato, per la determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

3.7 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, seguendo la formulazione del citato d.P.R. n. 158/99, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione del ciclo dei rifiuti ($\sum T_a$) è dato dalla somma delle entrate relative alle componenti di costo variabile ($\sum TV_a$) e di quelle relative alle componenti di costo fisso ($\sum TF_a$):

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

3.8 Il totale delle entrate relative alle componenti di costo variabile è definito sulla base della seguente condizione:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - AR_{CONAI,a} + RC_{TV,a}$$

dove:

- CRT_a è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, di cui al successivo paragrafo 4.10;
- CTS_a è il costo di trattamento e smaltimento come definito al punto 4.11;
- CTR_a è il costo di trattamento e recupero di cui al paragrafo 4.13;
- CRD_a è il costo di raccolta dei rifiuti differenziati, come individuato al punto 4.12;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato effettuato nell'ambito di affidamento, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- b è il fattore di *sharing* che l'Autorità è orientata a prevedere per ripartire i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e gli utenti, che può assumere un valore nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al paragrafo 5.4.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide l'orientamento di prevedere che il fattore di sharing, b , sia valorizzato nell'ambito di un intervallo o si ritiene preferibile la fissazione di un valore puntuale? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si ritiene congruo l'intervallo di variazione prospettato per la valorizzazione del fattore b di sharing? Si ritiene che tale valorizzazione potrebbe opportunamente avvenire da parte dell'EGATO o di altro ente territorialmente competente? Motivare la risposta.*

3.9 Il totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso è definito sulla base della seguente condizione:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + RC_{TF,a}$$

dove:

- CSL_a è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio di cui al punto 4.9;
- CC_a sono i costi comuni di cui al paragrafo 4.19;
- CK_a sono i costi di capitale di cui al successivo punto 4.20;

- $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al paragrafo 5.6.
- 3.10 A parità di costi totali ammessi a recupero nelle entrate tariffarie, le formulazioni riportate nei punti precedenti introducono criteri di riallocazione dei costi che si discostano, in parte, da quelli precedentemente adottati: in alcuni casi, i più (meno) frequenti, potrebbero dar luogo ad un incremento (una riduzione) del totale dei costi variabili. L'Autorità è orientata a prevedere che, alla luce della non neutralità - per le categorie di utenti - della classificazione dei costi in fissi e variabili, siano adottate alcune misure finalizzate a mitigare gli impatti dovuti dalle riclassificazioni introdotte, ferme restando le prerogative degli enti competenti che, nell'ambito della normativa vigente, possono prevedere agevolazioni o valutare adeguamenti dei coefficienti di attribuzione.
- 3.11 In particolare, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, si valuta l'introduzione della seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

a cui, a garanzia del recupero degli oneri ammissibili, si ritiene di prevedere che, l'eventuale quota eccedente sia ricompresa in $\sum TF_a$. Con riferimento all'anno 2020, il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie già approvate per il 2019³.

Spunti per la consultazione

Q6. *Si ritiene congruo l'intervallo di variazione prospettato per la valorizzazione del rapporto tra le sommatorie dei costi variabili? Motivare la risposta.*

- 3.12 L'Autorità è orientata a prevedere l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, al fine di segnalare:
- agli operatori, l'esigenza di contenimento degli oneri gestionali, in una logica di efficienza;
 - agli utenti, l'indirizzo teso a minimizzare gli oneri complessivi recuperabili nelle tariffe, in un'ottica di sostenibilità;
 - ai soggetti competenti alla determinazione dei corrispettivi, la necessità di rafforzare le attività di monitoraggio e di verifica rispetto ai dati e agli altri elementi inseriti nel piano economico finanziario, evitando di ammettere a recupero oneri impropri (regolazione locale o decentrata).
- 3.13 Inoltre, l'Autorità ritiene che l'applicazione di tale limite richieda di non introdurre incentivi che risultino in conflitto con la necessaria spinta al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con

³ Con riferimento ai simboli introdotti nel Capitolo 5, si tratta di $\sum TV_{2019}^{old}$.

l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di crescita infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

- 3.14 L'Autorità è pertanto orientata a prevedere che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$) di cui al punto 3.7 debba rispettare il seguente limite annuale di crescita:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

- 3.15 La limitazione della crescita delle entrate (ρ_a), alla luce degli elementi richiamati in precedenza, è definita sulla base della seguente condizione:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- il tasso di inflazione programmata, rpi_a ;
 - un fattore che tiene conto del miglioramento di efficienza, X_a ;
 - un coefficiente che tiene conto del previsto miglioramento della qualità delle prestazioni erogate alle utenze, QL_a , il quale può assumere valore nei limiti indicati nella successiva tabella;
 - un fattore che tiene conto di modifiche del perimetro gestionale (anche conseguente ad operazioni di aggregazioni tra gestori), con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, non intercettato dal fattore relativo alla qualità, PG_a il quale può assumere valore nei limiti indicati nella successiva tabella.
- 3.16 L'Autorità ritiene utile prospettare una impostazione regolatoria di *carattere asimmetrico* in cui, alla luce delle evidenze emerse nei singoli contesti e degli obiettivi di miglioramento di servizio stabiliti dall'EGATO o all'ente territorialmente competente, si mantenga la necessaria stabilità e coerenza nel rapporto tra risorse disponibili e obiettivi da perseguire. Pertanto, le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, possono riflettersi in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale.

Spunti per la consultazione

Q7. Si condivide l'impostazione presentata? In particolare, nel caso in cui si verifichi una sostanziale stabilità dei costi riconosciuti e i medesimi non permettano di liberare risorse per il conseguimento di obiettivi aggiuntivi, può essere utile prevedere la possibilità di ammettere tra i costi degli oneri aggiuntivi specificamente destinati al conseguimento di tali obiettivi? Motivare la risposta.

Q8. Qualora si registrino situazioni di possibile squilibrio economico finanziario, anche alla luce dei profili di certezza dei dati e di trasparenza introdotti dall'Autorità, il cui superamento non sia compatibile con la contemporanea attribuzione di obiettivi migliorativi alla gestione, quali soluzioni possono essere considerate? Motivare la risposta.

3.17 Con riferimento al coefficiente QL_a , l'Autorità ritiene che tra le variazioni delle caratteristiche del servizio possano rientrare previsioni in ordine a incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, nonché richieste di miglioramento delle prestazioni erogate direttamente formulate dal soggetto competente (ad esempio, frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio).

3.18 Riguardo alle variazioni di perimetro PG_a , possono assumere rilievo le modalità e caratteristiche della fase di raccolta (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta), i processi di aggregazione delle gestioni, vale a dire gli elementi che comportino una variazione dei costi operativi non intercettati dal coefficiente QL_a .

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p align="center">SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	<p align="center">SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p align="center">SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	<p align="center">SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

- 3.19 Con riferimento al fattore di recupero di produttività X_a l’Autorità, alla luce delle evidenze emerse nella fase di ricognizione e in un’ottica di armonizzazione dei criteri tariffari applicati nei diversi contesti territoriali, è orientata a prevedere una soglia di variazione compresa tra 0,1 e 0,5.
- 3.20 L’Autorità intende, inoltre, prevedere che ove gli EGATO o gli altri soggetti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al precedente paragrafo 3.15, i medesimi presentino – con riferimento ai dati 2017, 2018 e alle risultanze disponibili per il 2019 – all’Autorità una relazione attestante:
- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
 - le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
 - l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l’impostazione prospettata e, in particolare, i fattori sottesi alla determinazione del vincolo alla crescita delle entrate tariffarie? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si ritengono congrui gli intervalli prospettati per la valorizzazione dei suddetti fattori? Motivare la risposta.*
- Q11.** *Quali ulteriori elementi possono risultare significativi nella descrizione di situazioni in cui si può rendere necessario il superamento limite? Motivare la risposta.*

4 Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento

- 4.1 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento ($a-2$) per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. L’Autorità, come già menzionato, intende far riferimento ai costi effettivi come risultanti da fonti contabili obbligatorie relativi all’anno di riferimento.

- 4.2 I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio ($a-2$) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. In particolare:
- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;
 - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
 - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione.
- 4.3 Non potrà in nessun modo essere inclusa nel computo dei costi operativi, la cui copertura è attribuita alle componenti CG_a e CC_a , come definite ai successivi paragrafi 4.8 e 4.19 - alcuna voce riguardante gli ammortamenti e/o i costi di capitale - ivi inclusi gli accantonamenti - che andranno viceversa incluse nella voce CK_a - nel rispetto dei criteri descritti nel paragrafo 4.21.
- 4.4 Ai fini del calcolo dei costi efficienti da ammettere a riconoscimento si ritiene altresì opportuno procedere ad un riallineamento dei costi considerati nel piano economico-finanziario, sulla base di quanto previsto negli altri servizi regolati dall'Autorità (ossia rettificando le voci di bilancio in ragione delle "poste rettificative" enucleate al successivo punto 4.5), tenendo comunque conto delle specificità del servizio e procedendo - in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili - a riclassificare le menzionate voci di costo nelle componenti "costi operativi di gestione (CG)", "costi comuni (CC)" e "costi d'uso del capitale (CK)" secondo la tassonomia definita di seguito.
- 4.5 Analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati l'Autorità è orientata ad escludere dai costi riconosciuti le seguenti voci:
- a) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.21;
 - b) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - c) le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) gli oneri straordinari;

- e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - g) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - h) i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - i) le spese di rappresentanza.
- 4.6 L'Autorità intende riconoscere anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l'effettuazione da parte dei gestori di campagne informative e di educazione ambientale sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento.
- 4.7 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I^{2019} = 0,90\%$ e a $I^{2020} = 1,10\%$.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'elenco delle poste rettificative individuato dall'Autorità ai fini del calcolo dei costi efficienti da ammettere a riconoscimento? Motivare la risposta.*

Costi operativi di gestione (CG)

- 4.8 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi operativi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani (CG_a) sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a$$

- 4.9 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per le attività di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, il lavaggio strade e suolo pubblico, lo svuotamento cestini e la raccolta foglie. Sono esclusi i costi relativi alle attività di spazzamento e sgombero neve. L'Autorità intende verificare se le tecnologie di recupero attualmente disponibili permettano possibilità di valorizzazione i cui benefici, attraverso forme di *sharing*, possano esser condivisi tra operatori e utenti.
- 4.10 La componente CRT_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati

verso impianti di trattamento e di smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi, i costi operativi relativi:

- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), delle aree di *transfer*, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti indifferenziati raccolti;
- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- alla raccolta e alla gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

4.11 La componente CTS_a è riferita ai costi operativi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, inclusi eventuali costi di pretrattamento dei rifiuti urbani residui. Con riguardo a tali costi l'Autorità è orientata a consentire forme di *sharing* (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e gli utenti finali. Nello specifico sono inclusi i costi delle operazioni di:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), i costi in parola sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti indifferenziati inviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di smaltimento in impianti di discarica controllata.

4.12 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi i costi operativi relativi:

- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di *transfer*, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;

- alla raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
 - al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
 - alla raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
- 4.13 La componente CTR_a , relativa ai costi operativi di trattamento e di recupero, comprende gli oneri per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo); con riguardo ai costi in parola, l’Autorità è orientata a consentire forme di *sharing* (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e le utenze finali. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, sono altresì inclusi i costi operativi delle attività di:
- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani inviati a successivo recupero;
 - recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
 - conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
 - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- 4.14 I costi per i servizi di trattamento e smaltimento CTS_a e quelli di trattamento e recupero CTR_a sono espressi come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate) e saranno soggetti a conguaglio a seguito della determinazione da parte dell’Autorità dei criteri di cui all’articolo 1, comma 527, lettera g) della legge n. 205/17. L’applicazione delle modalità di *sharing* citate ai punti precedenti si dovrà riflettere nella valorizzazione dei corrispettivi unitari, che indicheranno trasparentemente le componenti di costo che concorrono alla loro formazione.
- 4.15 Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.14, al fine di garantire stabilità al quadro regolatorio, il corrispettivo unitario del servizio è riconosciuto:

- in presenza di tariffe amministrative, in misura pari alla tariffa approvata e/o giustificata dall'EGATO o ente territoriale competente (Regione, Provincia, o Ente Locale);
- in tutti gli altri casi, in misura pari alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata in esito a procedure negoziali.

L'Autorità è orientata a valutare, alla luce delle attività di monitoraggio, l'introduzione di misure per la limitazione dei valori di picco dei prezzi di accesso ovvero dell'ammontare complessivo di oneri ammessi a recupero tariffario nelle componenti CTS_a e CTR_a .

- 4.16 Il gestore deve comunque garantire la riconciliazione di *asset* e costi complessivamente riconosciuti con i dati di bilancio, al fine di evitare fenomeni di *double counting*.
- 4.17 I costi operativi di gestione CG_a fanno riferimento alle voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'anno ($a-2$) ed attribuite al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. Nello specifico, sono ricomprese nei costi operativi di gestione le voci B6), B7), B8), B9), B11) e B14).
- 4.18 Come già anticipato, le voci relative agli ammortamenti e accantonamenti, nei limiti delle tipologie ammesse, sono inclusi nella voce CK_a - nel rispetto dei criteri descritti nel paragrafo 4.20.

Spunti per la consultazione

- Q13.** *Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione dei costi operativi di gestione, CG_a ? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Con riferimento alle singole voci di costo, si condivide la prospettata riattribuzione delle attività? Motivare la risposta.*
- Q15.** *Sotto il profilo implementativo, quali, tra le innovazioni proposte, possono comportare eventuali criticità? Motivare la risposta.*

Costi comuni (CC)

- 4.19 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi comuni (CC_a) sono dati dalla seguente somma:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi per le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utente, che includono le operazioni di:
 - gestione di sistemi di misurazione puntuale dei RU conferiti dagli utenti al servizio pubblico ai sensi del D.M. 20 aprile 2017;

- gestione del rapporto con l'utente (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call center*;
 - promozione di campagne ambientali;
 - accertamento, riscossione (che include le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento), gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- CGG_a , sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.);
 - CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili, per i quali l'ente locale/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
 - $CO_{AL,a}$ include quota degli oneri di funzionamento EGATO, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'EGATO o dall'ente territoriale competente.

Spunti per la consultazione

Q16. *Si condivide l'impostazione prospettata e, in particolare, gli elementi di costo indicati nella composizione dei $CARC_a$, dei CGG_a , dei CCD_a e dei $CO_{AL,a}$? Motivare la risposta.*

Costi d'uso del capitale (CK)

4.20 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi d'uso del capitale CK_a , relativi a ciascun ambito di affidamento/comune, comprendono gli ammortamenti (Amm_a), gli accantonamenti (Acc_a), la remunerazione del capitale (R_a) e la remunerazione delle immobilizzazioni in corso ($R_{LIC,a}$):

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

4.21 La componente Acc_a viene valorizzata al fine di considerare:

- il riconoscimento degli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

- il riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie, con riferimento ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si condividono gli elementi prospettati ai fini della valorizzazione degli accantonamenti ACC_a ? Motivare la risposta.*

Remunerazione del capitale investito netto e dei LIC per il servizio del ciclo integrato

4.22 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato (R_a) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, calcolato secondo i criteri di cui al paragrafo 4.35;
- CIN_a è il capitale investito netto calcolato secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 4.23;

4.23 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è definito dalla seguente somma:

$$CIN_a = IMN_a + CCN_a - PR_a$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui ai paragrafi da 4.25 a 4.32;
- CCN_a è il capitale circolante netto, calcolato in forma parametrica, in considerazione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno ($a-2$); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

- 4.24 L'Autorità intende prevedere che, con riferimento alle immobilizzazioni in corso, LIC_a , in ciascun anno $a=\{2020,2021\}$, la relativa remunerazione ($R_{LIC,a}$) sia calcolata come:

$$R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$$

dove:

- $S_{LIC,a}$ è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso che si intende individuare assumendo:
 - una soglia minima pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} ;
 - una soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$, calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4
- LIC_a sono le immobilizzazioni in corso, limitando al massimo a 4 anni il periodo in cui le medesime possano trovare remunerazione immediata in tariffa. I lavori in corso esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa saranno ammessi alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera, riconosciuti in via parametrica.

Spunti per la consultazione

- Q18.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla specifica trattazione della remunerazione delle immobilizzazioni in corso? Motivare la risposta.*
- Q19.** *In particolare, considerando le specificità settoriali, si ritiene congruo limitare al massimo a 4 anni il periodo in cui le immobilizzazioni in corso possano trovare remunerazione immediata in tariffa? Motivare la risposta.*

Valore delle immobilizzazioni

- 4.25 Il perimetro delle immobilizzazioni, i cui valori sono considerati ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori, comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno ($a-2$), acquisiti dall'esterno o realizzati, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Dovranno inoltre essere escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
- 4.26 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali di ciascuna gestione/ambito di affidamento al 31 dicembre dell'anno ($a-2$) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

- 4.27 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge. Non rientrano nelle fonti contabili obbligatorie: gli stati avanzamento lavori (SAL), la contabilità lavori, le delibere dell'organo amministrativo dell'impresa di approvazione di preventivi o consuntivi dei lavori, le fatture ricevute dai fornitori per l'acquisto o la realizzazione dei cespiti.
- 4.28 Dalla valorizzazione a costo storico devono essere esclusi: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamenti.
- 4.29 Il valore delle immobilizzazioni (IMN_a), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - dfl_t^a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a .
 - $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$ riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .
- 4.30 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- 4.31 Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore (in particolare per quelli degli Enti locali), valgono le seguenti precisazioni:
- nel caso in cui il proprietario abbia assegnato in comodato gratuito i propri beni, i relativi cespiti non devono essere riportati e non danno diritto ad alcun riconoscimento tariffario;

- nel caso in cui il proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui, vengono riconosciuti le quote di capitale (rendimento e ammortamenti) delle relative immobilizzazioni.
- 4.32 Per i cespiti di proprietà di soggetti diversi dal gestore, di cui sopra, ed in particolare per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- 4.33 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, l'Autorità ritiene utile prevedere la possibilità di fare riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- 4.34 Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni, in via transitoria per il tempo strettamente necessario ad ottemperare alla nuova disciplina, l'Autorità è orientata a prevedere l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si condividono gli elementi prospettati ai fini della valorizzazione del capitale investito netto CIN_a ? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Si condivide, in particolare, l'orientamento dell'Autorità di prevedere la possibilità, in una prima fase di applicazione (nei casi in cui non si disponga delle informazioni necessarie), di mantenere invariati gli oneri per ammortamento e remunerazione? Motivare la risposta.*

Tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto

- 4.35 L'Autorità è orientata a determinare il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del costo del debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*) e in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e della forte eterogeneità della struttura finanziaria dei soggetti gestori. Al proposito in questa sede rileva evidenziare la specificità della struttura proprietaria del settore a forte prevalenza pubblica.
- 4.36 In considerazione delle rilevanti specificità settoriali – e in particolare della natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del comparto, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti – e tenuto conto di approfondimenti su di un panel di operatori nazionali ed internazionali attivi nel settore del ciclo dei rifiuti e in settori comparabili, per quanto riguarda i primi orientamenti in merito ai valori relativi al coefficiente β_{asset} e al livello di *gearing*, si ipotizza un intervallo di valori rispettivamente pari a 0,35 e 0,45 relativamente al β_{asset} e pari a 0,5-0,56 per il *gearing*.

4.37 Ai fini della neutralizzazione degli effetti derivanti dal lag regolatorio, l'Autorità intende introdurre una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, calcolata in modo forfetario pari all'1%, a partire dagli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017.

Spunti per la consultazione

Q22. Ai fini del calcolo del tasso $WACC_a$, si ritengono congrui i valori prospettati per le variabili β_{asset} e gearing? Motivare la risposta.

Quote di ammortamento

4.38 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c come indicata nelle tabelle di cui al successivo punto 4.39;
- $CI_{c,t}$, dfl_t^a e $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ sono definiti al precedente 4.29.

4.39 A valle dell'attività di ricognizione effettuata dall'Autorità, la medesima è orientata ad individuare le categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie come sintetizzate nelle tabelle che seguono.

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie etc..)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	40
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Discariche	Impianti di pretrattamento	12
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	40
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	40
	Impianti raccolta e trattamento biogas	40
	Pozzi monitoraggio falda	40
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	40
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	40
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regulatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

4.40 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.

Spunti per la consultazione

Q23. *Si ritengono condivisibili le categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie individuate dall’Autorità? Motivare la risposta.*

5 Criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019

- 5.1 I criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019, per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, rappresentano un passaggio di fondamentale importanza per avviare l’applicazione della nuova regolazione definita dall’Autorità secondo criteri di *gradualità*. Pertanto, alla luce dei criteri prospettati nei capitoli precedenti, si ritiene utile prospettare delle modalità di adeguamento coerenti con talune misure illustrate con riferimento al periodo 2020-2021, quali quelle riferite alle definizioni e al perimetro delle singole componenti di costo.
- 5.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2017 – valori certi e affidabili relativi all’anno precedente all’attribuzione delle funzioni all’Autorità – come risultanti da fonti contabili obbligatorie secondo quanto illustrato ai paragrafi dal punto 4.2 al punto 4.6.
- 5.3 Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno $(a-2)$, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno base, 2017, e dell’anno 2018, $(a-2)$, rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2018 e 2019, è pari rispettivamente a $I^{2018} = 0,70\%$ e a $I^{2019} = 0,90\%$.
- 5.4 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall’Autorità ($\sum TV_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno $(a-2)$ ($\sum TV_{a-2}^{old}$):

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

- 5.5 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall’Autorità ($\sum TV_{a-2}^{new}$) sono espresse come segue:

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - (AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

dove:

- CRT_{a-2}^{new} è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, come definito al paragrafo 4.10, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTS_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e smaltimento, come definito al punto 4.11, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTR_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e recupero, di cui al paragrafo 4.13, riferito all'anno $(a-2)$;
- CRD_{a-2}^{new} è il costo di raccolta differenziata per materiale, come individuato al punto 4.12, riferito all'anno $(a-2)$;
- AR_{a-2}^{new} è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, riferiti all'anno $(a-2)$; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato effettuato nell'ambito di affidamento, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- $AR_{CONAI,a-2}^{new}$ è la somma dei ricavi, riferiti all'anno $(a-2)$, derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.

5.6 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ($\sum TF_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$ ($\sum TF_{a-2}^{old}$):

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

5.7 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ($\sum TF_{a-2}^{new}$) sono espresse come segue:

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

dove:

- CSL_{a-2}^{new} è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio, di cui al punto 4.9, riferito all'anno $(a-2)$;
- CC_{a-2}^{new} sono i costi comuni, di cui al paragrafo 4.19, riferiti all'anno $(a-2)$, che, con riferimento alla componente $CO_{AL,a-2}$, ricomprende, oltre a quanto precisato al punto 4.19, anche *i*) i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonchè quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione (r_{2018}) di cui

all'Allegato 1 del d.P.R. 158/1999 – sulla base dello scostamento *ex post* tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità; *ii*) gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017. L'Autorità è orientata a consentire il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente Locale competente;

- CK_{a-2}^{new} sono i costi di capitale, riferiti all'anno $(a-2)$, le cui componenti dovranno essere calcolate, sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2017, in analogia alle formulazioni riportate (con riguardo all'anno a), nei paragrafi dal 4.20 al 4.40.

Spunti per la consultazione

Q24. *Si condividono i criteri prospettati per il riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019? Motivare la risposta.*

Q25. *In particolare, si condivide l'orientamento di prendere a riferimento i dati di bilancio 2017 per il calcolo dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario per le citate annualità 2018 e 2019? Motivare la risposta.*

5.8 L'Autorità è orientata a prevedere alcune semplificazioni al fine di minimizzare gli oneri applicativi per gli operatori e per le amministrazioni competenti, tra cui si segnalano le seguenti:

- a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, limitare gli adeguamenti ai gestori attualmente operanti e prendere a riferimento il periodo di attività effettivamente svolta;
- b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
- c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si applica quanto previsto ai punti 4.33 e 4.34.

Spunti per la consultazione

Q26. *Quali ulteriori elementi possono essere significativi nella definizione di semplificazioni applicative?*

6 Predisposizione del piano finanziario e validazione dei dati

6.1 Come anticipato in premessa, l'Autorità, alla luce della forte eterogeneità riscontrata sul territorio nazionale è orientata a confermare la propria impostazione nella regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, basata sulla definizione di un metodo tariffario di matrice nazionale omogenea, declinato

selettivamente per tenere conto delle condizioni riscontrate a livello locale e delle decisioni assunte dai soggetti competenti, con la partecipazione dei gestori.

- 6.2 Al fine di addivenire al sistema di regole che presiedono al calcolo tariffario per il primo periodo regolatorio, nel presente capitolo si intende fornire una descrizione del *framework* delle decisioni di ciascun soggetto nell'ambito della predisposizione e approvazione tariffaria con particolare riferimento all'approvazione del piano finanziario e del corrispettivo da applicare agli utenti.

Piano finanziario

- 6.3 L'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*. La normativa, dunque, individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe della TARI elaborate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito: PEF) elaborato dal soggetto gestore, ed eventualmente approvato dal pertinente ente di governo dell'ambito, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- 6.4 L'Autorità, a partire dal contenuto minimo del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (come attualmente individuato dall'articolo 8 del D.P.R. 158/1999), intende fornire specifiche indicazioni metodologiche per la redazione del medesimo in coerenza con i criteri che verranno introdotti con la riforma prospettata nel presente documento.
- 6.5 In particolare, il PEF dovrà comprendere, anche secondo quanto disposto dalla normativa vigente:
- il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie;
 - una tabella di sintesi che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nei precedenti capitoli.
- 6.6 L'Autorità, alla luce delle rilevanti differenze emerse nella rappresentazione e nella rilevazione dei costi afferenti il servizio, è orientata a prevedere e a rendere disponibile uno schema tipo a cui tutti i gestori dovranno uniformarsi.

- 6.7 Inoltre, si intende richiedere che il PEF sia corredato da una relazione nella quale indicare:
- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni verificatesi rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni verificatesi rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, le variazioni nel modello e le relative motivazioni.

Validazione dei dati

- 6.8 L'Autorità intende prevedere che gli enti di governo dell'ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti (identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati), svolgano una attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. In particolare, i citati soggetti accertano che:
- a) la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti ed in particolare che sia corredata della:
 - i. dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - ii. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
 - b) gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica siano supportati dalle fonti contabili obbligatorie fornite.
- 6.9 Al fine di promuovere una maggiore trasparenza, attraverso profili di terzietà, la definizione delle procedure di validazione dei dati richiesti dall'Autorità, nonché delle modalità per l'elaborazione e l'adozione degli atti di pertinenza avverrà anche sulla base dei lavori condotti nell'ambito del "*Tavolo con Regioni e Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani e assimilati*" istituito con deliberazione 333/2019/A

Spunti per la consultazione

Q27. Si condivide quanto prospettato dall’Autorità con riferimento ai contenuti del PEF e alla attività di validazione in capo ai soggetti territorialmente competenti? Motivare la risposta.

Procedura per la definizione delle tariffe del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati

6.10 La tabella che segue sintetizza le fasi che caratterizzano la definizione delle tariffe afferenti al periodo 2018-2021, dettagliando le azioni che dovranno essere poste in essere dai diversi soggetti coinvolti.

Soggetto responsabile	Azioni
Gestore	<p>Fase 1.a</p> <p>Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- quelle relative all’esercizio dell’anno $(a-2)$ per il calcolo delle tariffe di ciascun anno $a = \{2020,2021\}$;- quelle relative all’esercizio dell’anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.
Gestore	<p>Fase 1.b</p> <p>A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento, procede a <i>rettificare</i> i medesimi tenuto conto dell’elenco delle “poste rettificative” di cui al precedente paragrafo 4.5.</p>
Gestore	<p>Fase 1.c</p> <p>Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo, classificate secondo la tassonomia riportata nel Capitolo 4.</p>
Gestore	<p>Fase 1.d</p> <p>Elabora il piano economico finanziario sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, secondo le regole prospettate al Capitolo 4;b) anche ai fini delle attività di cui al punto sub a), dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019, secondo le regole prospettate al Capitolo 5;c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi illustrati nel Capitolo 3.

Soggetto responsabile	Azioni
Ente di governo dell'ambito o altro ente territorialmente competente	<p>Fase 2</p> <p>Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.</p>
Comune	<p>Fase 3</p> <p>Sulla base del piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione da applicare agli utenti domestici e non domestici secondo i criteri, e nel rispetto dei vincoli, illustrati nel Capitolo 3.</p>

Spunti per la consultazione

Q28. *Si ritiene opportuno suggerire ulteriori elementi di cui tener conto ai fini della schematizzazione delle attività e delle procedure che interessano i diversi soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe da applicare agli utenti?*